

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 812)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1973

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva
e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli
oli di semi e sulla margarina

ONOREVOLI SENATORI. — Le particolari condizioni del mercato internazionale dell'olio di oliva influenzato dalla scarsa produzione della corrente campagna e dagli aumenti dei prezzi all'ingrosso in dipendenza anche delle disposizioni recentemente adottate a Bruxelles (aumento del prezzo indicativo di mercato da 75,60 unità di conto a 79,60 unità di conto per quintale) hanno determinato un notevole aumento del prezzo al consumo di tale olio.

Per contenere tale incremento di prezzo è stato ritenuto opportuno sopprimere l'im-

posta di fabbricazione sull'olio di oliva in guisa che il prezzo stesso viene a ridursi di 14 lire al chilo, pari all'importo dell'imposta di fabbricazione e ciò anche perchè l'IVA graverà in misura quasi uguale a quella in precedenza prevista dall'IGE, per cui è da ritenere che la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva debba determinare una diminuzione del prezzo al consumo del prodotto.

Del resto sia nella passata legislatura sia in quella presente sono stati avanzati più

di un disegno di legge per la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, che hanno trovato consenzienti le Amministrazioni interessate, attese anche le particolari difficoltà che si rilevano sia in fase di accertamento sia in fase di liquidazione e pagamento del tributo.

Infatti, la produzione dell'olio di oliva avviene presso circa 12.000 frantoi e quella dell'olio di sansa presso circa 200 fabbriche con conduzione, nella maggior parte, quasi artigianale, il che rende particolarmente difficile l'espletamento dei normali servizi di vigilanza.

Peraltro occorre considerare che, in virtù di quanto disposto dall'art. 34 del Regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio della CEE del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, una volta abolita l'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, si sarebbe dovuto sopprimere contemporaneamente anche quella sugli oli di semi per non turbare un equilibrio concorrenziale ed un rapporto di prezzi fra i due tipi di oli.

Però, la necessità di mantenere, ai fini degli adempimenti connessi con la corrispondenza dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, di ravizzone e di girasole di origine comunitaria, i controlli in atto da parte degli organi finanziari sulle fabbriche produttrici di oli di semi, consiglia tuttavia di non sopprimere totalmente l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, ma di mitigarne la misura da lire 700 al quintale a lire 200 al quintale.

Il tributo fissato in misura così ridotta non lede i principi comunitari in quanto non può dar luogo a turbative di mercato o a distorsioni di concorrenza fra l'olio di oliva, prodotto nazionale, e l'olio di semi, per la quasi totalità ottenuto da semi provenienti dall'estero.

Per quanto riguarda la margarina, anche se in tal caso non si è vincolati al dettame del suddetto articolo 34 del Regolamento CEE n. 133/66, si ritiene, per il mantenimento di un certo equilibrio nel settore dei grassi, che l'imposta di fabbricazione sulla

margarina sia portata da lire 3.000 al quintale a lire 1.000 al quintale.

La perdita dell'erario a seguito della soppressione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva e della riduzione della aliquota della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina si può presumere in lire 6 miliardi per l'olio di oliva, in circa lire 2 miliardi per l'olio di semi ed in lire 500 milioni per la margarina.

Premesso quanto sopra, si illustrano qui di seguito le singole disposizioni contenute nel disegno di legge.

Con l'articolo 1 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva, istituita con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, vengono soppresse.

Parimenti viene soppressa la sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero.

Con l'articolo 2, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli greggi di semi di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, è ridotta da lire 700 al quintale a lire 200 al quintale. Contemporaneamente viene ridotta l'aliquota della sovrimposta di confine sugli oli di semi raffinati importati dall'estero da lire 760 al quintale a lire 250 al quintale.

Con l'articolo 3, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina destinata al consumo diretto di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, è ridotta da lire 3.000 al quintale a lire 1.000 al quintale.

Con l'articolo 4 viene demandato al Ministro delle finanze il compito di emanare nuo-

ve disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e di quella sulla margarina, tenuto conto che, a seguito anche della riduzione di aliquota di dette imposte, molte delle disposizioni attualmente in vigore appaiono superate e di notevole intralcio al commercio dei particolari prodotti.

Con l'articolo 5 vengono stabilite le penali per le inadempienze alle prescrizioni collegate all'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e di quella sulla margarina.

Con l'articolo 6 vengono ammesse al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine le giacenze di olio di oliva, di olio di sansa di oliva, di oli ed acidi grassi di oliva in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, fatte salve alcune cautele per evitare che possano essere presentate al rimborso partite di olio di oliva che non hanno pagato l'imposta di fabbricazione.

Infatti, tenuto conto che gli esercenti frantoi, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, corrispondono l'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio di oliva prodotta nel bimestre precedente a quello in cui effettuano la dichiarazione di lavoro, potrebbero trovarsi in circolazione quantitativi di olio di oliva per i quali il frantoiano non ha ancora presentato la dichiarazione di lavoro e, quindi, non ha ancora assolto il tributo.

Con l'articolo 7 vengono ammesse al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine le giacenze di oli di semi e di oli acidi ed acidi grassi di oli di semi in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto.

Per l'olio di oliva e per l'olio di semi si è reso necessario disporre il rimborso dell'imposta di fabbricazione in quanto, a differenza della quasi totalità degli altri prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione che assolvono il tributo all'atto dell'estrazione dalla fabbrica di produzione, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di fabbricazione per l'olio di oliva e per l'olio di semi avvengono in fase notevolmente precedente a quella dell'immissione al consumo del prodotto.

Infatti per l'olio di oliva il pagamento del tributo avviene in fase di lavorazione delle olive e per l'olio di semi sull'olio contenuto nei semi a prescindere dal periodo in cui i semi stessi saranno sottoposti a disoleazione. Ne consegue che, a distanza di vari mesi dalla soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sull'olio di semi, saranno presenti sul mercato olio di oliva ed olio di semi confezionato per i quali le nostre industrie hanno già assolto il tributo in precedenza e, quindi, in posizione di netto svantaggio rispetto all'olio di oliva ed all'olio di semi importati dall'estero il giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e che da tale data hanno beneficiato automaticamente ed immediatamente della soppressione dell'imposta, per quanto riguarda l'olio di oliva, e della riduzione dell'aliquota di imposta per quanto riguarda l'olio di semi.

Del resto, appunto per evitare tale danno alle industrie nazionali, in occasione della riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi stabilita con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, fu disposto, all'articolo 46 dello stesso decreto, la restituzione della differenza di tributo sulle giacenze di prodotto. In analogia, poi, a quanto previsto dal predetto articolo 46 del decreto-legge n. 912, è stata ammessa, in favore degli aventi diritto, in luogo del rimborso, anche la possibilità dell'accreditamento con le modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Con l'articolo 8 vengono fissati i termini per le denunce delle giacenze, da parte degli aventi diritto al rimborso, nonché per gli accertamenti, tramite gli organi finanziari, dei dati risultanti da dette denunce.

Con l'articolo 9 viene disposta la copertura finanziaria.

Con l'articolo 10, infine, per evitare ogni abuso nelle denunce delle giacenze, viene fissato, per l'entrata in vigore della legge, il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse.

La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 250 per quintale di prodotto.

Gli acidi grassi e gli oli acidi di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti, sotto vigilanza finanziaria, dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata

è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, di produzione nazionale o importati dall'estero, se destinati ad uso diverso dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina diversa da quella destinata esclusivamente a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari e dolciari sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.

Art. 4.

Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, le modalità di accertamento e liquidazione del tributo, le caratteristiche degli oli di semi e della margarina nonchè i vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi, la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, la legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

Art. 5.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente articolo 4 è soggetto

alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500 mila.

In caso di recidiva la misura della pena pecuniaria è raddoppiata.

Art. 6.

Coloro i quali, fatta eccezione per gli esercenti fabbriche di estrazione dell'olio dalle olive, alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 10 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante e olio di oliva lavato, hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Coloro i quali alla stessa data detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva, olio di oliva rettificato, oli acidi ed acidi grassi di oliva hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Coloro i quali alla stessa data detengono, fuori della fabbrica di estrazione dell'olio di sansa di oliva, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva rettificato, miscele di olio di sansa e di oliva, in quantità superiore a 10 quintali per ciascun prodotto, hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 per quintale di prodotto.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la restituzione della imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di sansa di oliva, per le miscele di olio di sansa e di oliva e per gli oli acidi di oliva esportati all'estero.

Art. 7.

Coloro i quali alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto,

olio di semi greggio, sia tal quale sia contenuto nei semi oleosi, oli di semi raffinati, oli acidi, e acidi grassi di oli di semi, oli di semi parzialmente idrogenati nonchè olio di semi non combinato, contenuto, in quantità superiore al 10 per cento, nelle paste di raffinazione, hanno diritto al rimborso o all'accreditamento della differenza fra la maggiore imposta di fabbricazione o corrispondente sovrimposta di confine pagata e quella stabilita con la presente legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sugli oli e acidi grassi di oli di semi esportati all'estero è effettuata nella misura di lire 200 per quintale.

Art. 8.

Per avere diritto ai rimborsi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, le ditte interessate devono inoltrare, presentandola a mano o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denuncia in duplice copia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando:

- a) il nominativo o la ragione sociale nonchè la sede dell'avente diritto;
- b) l'esatta ubicazione del magazzino nel quale il prodotto è depositato;
- c) la quantità di prodotto giacente alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre per essere ammessi al beneficio del rimborso i detentori di olio di oliva di pressione commestibile, di olio di oliva lampante e di olio di oliva lavato di cui al precedente articolo 6, primo comma, devono allegare alla denuncia copia delle fatture di acquisto o delle note di consegna dalle quali risulti che il prodotto è stato acquistato in data anteriore ai due mesi precedenti il giorno dell'entrata in vigore della legge.

Coloro che detengono contemporaneamente più prodotti ammessi al beneficio del rimborso devono fare denuncia separata per ciascun prodotto.

Entro cinque giorni dalla data di ricezione della denuncia l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dovrà compiere i necessari accertamenti, con l'ausilio della Guardia di finanza, redigendo apposito verbale, controfirmato anche dall'avente diritto, che sarà trasmesso alla competente Intendenza di finanza.

Art. 9.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 8,5 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronté, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.